

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

*f.to* (Congiu dott. Gianluca.)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to* (Dr.ssa Busia Giovannina)

COPIA

# COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

## VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

- Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n. 38/94 e successive modifiche e integrazioni;
- è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal **06.06.2016** trasmessa al Comitato Circostrizionale/Regionale il ===== con prot. N.===== per il controllo preventivo di legittimità.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to* (Dr.ssa Busia Giovannina)

- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;

- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to* (Dr.ssa Busia Giovannina)

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
GIRASOLE LÌ 06.06.2016  
IL SEGRETARIO COMUNALE (Busia Dr.ssa Giovannina)

Deliberazione n. 2

del 11.05.2016

**OGGETTO: IMU E TASI - DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2016.**

L'anno duemilasedici giorno **undici** del mese di **maggio** alle ore **18.45** nella sala delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima Convocazione Seduta ordinaria

Risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
CONGIU GIANLUCA	X	
BALLOI GIAN BASILIO	X	
DEIANA LORIS	X	
ENNE GIOVANNI	X	
MULAS ANTONIA	X	
MULAS CRISTIAN	X	
MURA MARIA MERCEDE	X	
MURGIA LUCIA		X
MURINO SERENA	X	
MURRU GIOVANNI SALVATORE	X	
PIRAS LODOVICO	X	
TODDE FREDERIC ERMINIO	X	

=====

Totale presenti n. 11 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 12 Consiglieri in carica

=====

Assume la Presidenza il Sig. CONGIU DOTT. GIANLUCA, nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Dr.ssa Busia Giovannina  
La seduta è pubblica.

VISTO:

il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale per gli enti locali, istitutivo dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

il D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., con il quale è stato introdotta l'imposta municipale propria (IMU) è in via sperimentale, anticipata, a decorrere dall'anno 2012;

la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, con la quale è stata effettuata una complessa riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

legge 28/12/2015 n. 208 la (c.d. legge di stabilità) che all'art. 1 comma 26 della ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e della addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

RISCONTRATO che nonostante il blocco degli aumenti il legislatore con la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuto a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

VISTA la risoluzione N. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE PROT. 3946 del 17.02.2016 con all'oggetto "Imposta municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari – Modalità applicative." unita e parte integrante del presente atto;

RISCONTRATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), hanno carattere coercitivo, obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, tali novità sono:

**A) per L'IMU:**

a. Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10), è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b. non è più dovuta l'imu per i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza - ha ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);

c. Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, (art. 1, comma 53) l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

d. Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

e. Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

**B) per la Tasi:**

l'art.1 c.14 legge stabilita' 2016 sancisce l'esclusione della tasi per le abitazioni principali, declinandola anche con riferimento alla specificità del tributo. In particolare la lettera a) con una modifica al c. 639 della Legge 147/2013, elimina la Tasi dai fabbricati destinati ad abitazione principale a carico del possessore e dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9. in altri termini viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i possessori e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini, quando l'immobile è abitazione principale; rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9);

È PREVISTA la riduzione delle imposte IMU e TASI del 25% per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998,

PRESO ATTO CHE il ristoro del mancato gettito per i Comuni verrà effettuato mediante il fondo di solidarietà comunale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2014 e riconfermate nell'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 che ha differito ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2016;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione; VISTI: - l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni; - la Legge 28.12.2015, n. 208;

con votazione unanime

## DELIBERA

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI CONFERMARE anche per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nella premessa del presente atto, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2014 confermate per l'anno 2015 le deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale, di seguito elencate:

- n. 14 del 11.06.2014 G.C. avente ad oggetto "Designazione funzionario responsabile della "Imposta Unica Comunale" (I.U.C.);
- n. 9 del 19.06.2014 C.C. avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale - IUC approvazione";
- n. 11 del 19.06.2014 C.C. avente ad oggetto "Imposta unica comunale - approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014";

3. DI PRENDERE ATTO delle modifiche intervenute a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 della Legge 28/12/2015 n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016);

4. DI RIASSUMERE:

- per l'IMU le aliquote e le detrazioni così come deliberate per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016 come segue: • Aliquota di base dell'imposta 0,76 per cento; • Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento; • Detrazione per l'abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 Euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica);

✚ per la **TASI**: l'esclusione della tasi per le abitazioni principali, declinandola anche con riferimento alla specificità del tributo. In particolare la lettera a) con una modifica al c. 639 della Legge 147/2013, elimina la Tasi dai fabbricati destinati ad abitazione principale a carico del possessore e dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9. in altri termini viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i possessori e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini, quando l'immobile è abitazione principale; rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9);

5. DI INCARICARE il responsabile del procedimento dei tributi a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

Con ulteriore votazione palese ed unanime, attesa l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Girasole.